



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

(Strategie comunicazione e Marketing srl), con sede legale in (Pescara), (Via Ronchi 85), CAP (65123) C.F. e/o P. IVA (01588770683), in persona del (Alberta Lolli-Ghetti), (di seguito "Provider"), PEC (amministrazione@pec.strategieonweb.it);

E

Neopharmed Gentili S.p.A., con sede in Milano, Via San Giuseppe Cottolengo, 15, CAP 20143 C.F. e/o P. IVA 06647900965, in persona del suo Procuratore Dott.ssa Daniela Rossi (di seguito "Sponsor"), PEC congressi-neogen@pec.it

In seguito, ciascuna disgiuntamente la "Parte" o congiuntamente anche le "Parti"

PREMESSO CHE:

- a) il Provider, ID (50) è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità ("ECM") e, pertanto, è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute" (di seguito l'"Accordo"), del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e, in generale, di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito, congiuntamente, "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un **Evento ECM**, finalizzato all'aggiornamento professionale di **Medici**, dal titolo [MALATTIA VENOSA CRONICA COSA CERCARE E COME GESTIRLA
- c)] che si terrà a [Senigallia] presso [Hotel Terrazza Marconi], nel giorno [8-9 MAGGIO 2026], meglio descritto nell'**Allegato 1** (di seguito "Evento");
- d) il Provider, nel rispetto della Normativa ECM e dell'art. 124 del D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- e) lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di ricerca e sviluppo di soluzioni terapeutiche finalizzate a migliorare la qualità di vita dei pazienti ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale. Lo Sponsor è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari
- f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma ed il relazionale dell'Evento, chiedendo a quest'ultima se fosse interessata a contribuirvi in qualità di Sponsor;
- g) lo Sponsor e il Provider riconoscendo espressamente che l'attività formativa realizzata attraverso l'Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione dell'Evento come segue.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue

1. Oggetto del Contratto e Obbligazioni delle Parti

- 1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.
- 1.2 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dalla Normativa ECM.
Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider.
Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Ai fini del presente contratto, il Provider indica come responsabile



scientifico dell'Evento il dott. **[Roberto Catalini]** (di seguito "**Responsabile Scientifico**"), mentre, ai fini del presente contratto, il referente dello Sponsor sarà **Dott.ssa Daniela Rossi** (di seguito "**Referente**").

- 1.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
- 1.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor o, comunque, dalla sottoscrizione del presente contratto.
- 1.5 Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare in termini pubblicitari, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo della Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.
- 1.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
- 1.7 In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, ai sensi dell'Articolo 80 dell'Accordo, il Provider ha l'obbligo di: a) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito; b) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero di crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.
- 1.8 Lo Sponsor, dal canto suo, corrisponderà, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub Art. 6 e dettagliato nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante.
- 1.9 In ragione del suddetto contributo, il Provider si obbliga a mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di [-] per l'esposizione ed illustrazione, da parte del personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni (si seguito "**Stand**"). Il Provider e il Partner si impegnano altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative.
- 1.10 Il Provider, nel rispetto della Normativa ECM, potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e purché i soggetti in questione non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 45, comma 3 dell'Accordo.
- 1.11 Il Provider garantisce la responsabile organizzazione ed esecuzione dei lavori di esecuzione dell'Evento, nonché della preparazione professionale dei soggetti coinvolti.
- 1.12 Il Provider garantisce l'uso lecito del corrispettivo economico ricevuto dallo Sponsor, in particolare con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche. Al riguardo, il Provider dichiara di non avere mai subito condanne per i reati previsti nel Decreto medesimo.
- 1.13 Il Provider dichiara che nessuno dei soci e/o di coloro che ricoprono incarichi esecutivi all'interno del proprio ente ricopre cariche o ruoli decisionali in enti pubblici, tali da creare conflitto di interessi, anche solo potenziale, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto o da essere in violazione dei limiti e divieti previsti dalla L.190/2012 e sue successive modifiche. Il Provider si impegna a dare immediata comunicazione allo Sponsor di tali fatti qualora questi si verificassero dopo la sottoscrizione del presente Contratto.
- 1.14 Nell'esercizio dei diritti e per assolvere i propri obblighi derivanti dal presente Contratto, il Provider si impegna a:
 - rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresi quelli legati alla lotta alla corruzione;
 - essere coerente con gli standard del settore di riferimento e, in particolare, del settore farmaceutico;
 - essere coerente con il Codice di Comportamento e Modello di Organizzazione gestione e controllo dello Sponsor pubblicato sul sito web al link <http://www.neogen.it>.

Il Provider conferma di aver letto e compreso il contenuto e la portata delle clausole sopra indicate e si obbliga ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto nel rispetto di elevati standard di business etici e morali unitamente a elevati standard di integrità personale. La violazione da parte del Provider di qualsiasi disposizione della presente sezione verrà considerata un grave inadempimento del



presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e darà titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente il presente Contratto, ferma restando la risarcibilità dei maggiori danni patiti.

- 1.15** Il Provider si impegna a non modificare in alcun modo il logo dello Sponsor e a non utilizzarlo al di fuori delle finalità del presente contratto.
- 1.16** Le Parti garantiscono il rispetto reciproco e nei confronti dei terzi della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale, della proprietà industriale e di non porre in essere un utilizzo non autorizzato, improprio o ingannevole dei segni altrui o che sia o risulti lesivo dell'immagine e del nome commerciale altrui.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider garantisce:

- a) che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all'Evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali dello Sponsor;
- b) l'osservanza delle disposizioni previste dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'Evento;
- c) l'osservanza delle regole di trasparenza previste dalla Normativa ECM in relazione alla sponsorizzazione dell'Evento;
- d) il rispetto della Normativa ECM e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", e del Regolamento EU 679/20018, cd. "GDPR";
- e) che la pubblicità e le attività promozionali per il nome e/o i prodotti dello Sponsor sono svolte conformemente alle disposizioni della Normativa ECM;
- f) l'individuazione dei criteri di distribuzione dei crediti per coloro che svolgono il test di apprendimento.

2.2 Il Provider, inoltre, si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci, allo Sponsor e alla Segreteria;
- d) effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte con il Responsabile Scientifico dell'Evento;

2.3 Il Provider, come meglio si chiarirà in seguito, si impegna a riprodurre sul materiale promozionale cartaceo di presentazione dell'Evento (depliant, programmi), nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla Normativa ECM, il logo e nome dello Sponsor.

2.4 Tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'Evento, rimane di proprietà esclusiva del Provider, che si riserva di decidere a propria assoluta discrezione in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione. Il suddetto materiale deve essere trasmesso al Provider, entro quindici giorni (dalla conclusione dell'Evento, che si impegna a conservarlo per almeno 5 anni.

2.5 Lo Sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'Evento.

2.6 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.7 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor alla conclusione del Progetto l'evidenza dell'effettiva realizzazione dell'Evento.

3. Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor garantisce:

- a) di essere a conoscenza dell'Accordo ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi"; 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante l'evento"; 79 "Sponsorizzazione commerciale"; 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider;
- b) di corrispondere al Provider il compenso concordato per la sponsorizzazione dell'Evento, così come definito al successivo art. 6.

3.2 Resta inteso tra le parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo.



3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società.

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle ° quanto previsto in tema di violazioni dall'art. 86 "Violazioni molto gravi" dell'Accordo, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento;

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito all'art. 1.8 del presente contratto;

h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso dello svolgimento dell'attività formativa;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Ulteriori obblighi tra le Parti

Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di tempo di durata non inferiore a 5 anni.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 Lo sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'Evento, quanto previsto nell'**Allegato 2** secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato parte integrante del presente contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

Il pagamento della Fattura di saldo sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione atta a documentare la realizzazione delle attività di sponsorizzazione.



Resta espressamente inteso che l'importo indicato sarà dovuto solo se l'Evento venga realizzato. Il valore complessivo di cui sopra non sarà soggetto ad accrescimento, salvo diversa intesa tra le Parti che dovrà essere puntualmente disciplinata e concordata per iscritto.

In ogni caso, il corrispettivo erogato dallo Sponsor dovrà essere esclusivamente finalizzato alla realizzazione dell'Evento di cui alle premesse.

- 6.2** Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

7. Durata e Scioglimento del Contratto

- 7.1** Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

- 7.2** Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

- (i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto; o
- (ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente Contratto; o
- (iii) non utilizzi segni distintivi dello Sponsor con la dicitura sopra concordata nelle attività concordate all'Articolo 3; o
- (iv) in caso di lesione dell'immagine aziendale dello Sponsor, sia come singola entità che come gruppo aziendale.

- 7.3** Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente Contratto.

- 7.4** Laddove Farindustria o la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o AGENAS assumano provvedimenti ostativi all'esecuzione del presente Contratto (ivi incluso un eventuale "blocco" da parte di Farindustria delle sponsorizzazioni alle attività congressuali medico-scientifiche e di formazione ECM da parte delle aziende associate), esso si intenderà automaticamente risolto, con decorrenza dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, previa mera comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o via PEC. In tal caso, lo Sponsor verserà al Provider i corrispettivi maturati per le attività effettivamente svolte e documentate da quest'ultimo sino al momento del verificarsi dell'evento risolutivo.

- 7.5** Qualora al Provider venisse revocata, per qualsiasi motivo, la registrazione presso AGENAS per lo svolgimento di eventi accreditati ai fini del programma di formazione continua in medicina in pendenza del presente Contratto, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto, con diritto dello Sponsor alla restituzione di quanto eventualmente versato in via anticipata e, in ogni caso, salvo il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni laddove la revoca della registrazione sia avvenuta per fatto imputabile al Provider.

- 7.6** Nell'ipotesi di cessazione anticipata del presente Contratto per qualsiasi causa, lo Sponsor sarà tenuto a corrispondere al Provider esclusivamente:

- i compensi maturati fino al momento dell'anticipata cessazione, relativi alle attività già eseguite dal Provider e ritenute in linea con il programma dell'Evento;
- i costi vivi sostenuti prima dell'anticipata cessazione del Contratto.

Ai fini del pagamento, detti importi dovranno essere comprovati da relativa documentazione giustificativa ed in quanto impegnati per la realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto.

Salvo quanto suindicato, il Provider sarà tenuto a restituire allo Sponsor quanto ricevuto a titolo di corrispettivo e non impegnato al momento dell'anticipata cessazione del contratto.

- 7.7** In caso di estinzione, per qualsivoglia ragione, del presente Contratto ovvero nell'ipotesi di mancato svolgimento e/o interruzione degli Eventi e, comunque, al termine degli Eventi, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

8. Tutela e trattamento dei dati personali

- 8.1** Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e/o ai propri collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi, raccolti o utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito, "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e, in quanto ancora applicabile, dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, congiuntamente designati con la locuzione "Normativa sulla Privacy").

- 8.2** Resta peraltro inteso che, ai fini della Normativa sulla Privacy sopra citata, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, il quale si assume, dunque, ogni



responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali dallo stesso effettuato e si impegna, altresì, a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno eventualmente derivanti dall'illegittimo trattamento di dati personali nel corso dell'Evento, estromettendo lo Sponsor stesso da ogni causa a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o dai propri collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o dai succitati terzi.

8.3 Le Parti dichiarano e acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente, preposta alla verifica del rispetto della Normativa ECM.

8.4 Nel caso in cui lo Sponsor, previo accordo con il Provider ai sensi del presente contratto, recluti direttamente gli operatori sanitari, lo Sponsor tratterà i relativi dati personali in qualità di Titolare, nel rispetto della Normativa Privacy.

9. Obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001

9.1 Ove tenute, le Parti aderiscono alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

9.2 Il Provider dichiara di:

a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;

b) di essere a conoscenza del fatto che lo Sponsor ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, un Codice di Comportamento, nonché appositi canali di segnalazione disponibili sul sito-web ai sensi del D. Lgs. 24/2023 sull'istituto c.d. "Whistleblowing", e di impegnarsi, in mancanza di un proprio modello, a fare sì che i propri dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Resta inteso che l'inosservanza da parte del Provider dei precetti di cui al D. Lgs. 231/01, del Modello o del Codice di Comportamento dello Sponsor, disponibile sul sito <http://www.neogen.it>, è considerata dallo Sponsor circostanza tale da costituire grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R., ferma restando la risarcibilità dei maggiori danni patiti e senza che il Provider nulla possa pretendere a titolo di indennizzo.

10. Limitazioni di responsabilità

10.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

10.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

11. Varie

11.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

11.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

– quanto al Provider: [Strategie, Comunicazione e Marketing Srl (abbr. Strategie srl)
Via Piave, 110/7 65122 Pescara]

– quanto allo Sponsor: NEOPHARMED GENTILI SPA – Via S. G. Cottolengo, 15 – 20143 Milano

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

11.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

11.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.



Letto, approvato e sottoscritto con firma disgiunta in duplice copia originale

Lo Sponsor

Neopharmed Gentili S.p.A.

Dott.ssa Daniela Rossi

Milano, li 13/4/2026

Il Provider

(Strategie, Comunicazione e Marketing Srl),

(Pescara 31.03.2026), li

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c., dopo attenta e consapevole lettura e specifica negoziazione, le Parti approvano espressamente e specificamente ogni singola premessa, clausola, eventuale allegato del presente contratto (composto da numero 6 pagine tutte sottoscritte dalle Parti) formato dalle premesse nonché dalle seguenti clausole: **1** (Oggetto del Contratto ed Obbligazione delle Parti); **2** (Obblighi del Provider); **5** (Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento); **6** (Durata e Scioglimento del Contratto); **7** (Tutela e trattamento dei dati personali); **8** (Obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001); **9** (Limitazione di Responsabilità).

Lo Sponsor

Neopharmed Gentili S.p.A.

Dott.ssa Daniela Rossi

Milano, li 13/4/2026

Il Provider

(Strategie,

Marketing

(Pescara 31.03.2026), li

Comunicazione

e

Si producono i seguenti Allegati

Allegato 1 – Programma Evento

Allegato 2 – Preventivo

Allegato 1)



**MALATTIA VENOSA CRONICA
COSA CERCARE E COME GESTIRLA
HOTEL TERRAZZA M ARCONI SENIGALLIA 8-9 MAGGIO 2026
Responsabile Scientifico Roberto Catalini**

VENERDÌ 8 MAGGIO 2026

14:30 Registrazione dei partecipanti

15.00 Presentazione del Convegno R. Catalini (Macerata)

I SESSIONE: DIAGNOSI ED INNOVAZIONE NELLA MVC (Malattia Venosa Cronica)

Moderatori:, **R. Catalini (Macerata), L. Morbidoni (Senigallia)**

15:10 MVC: importanza e novità di una patologia spesso trascurata

G. Frausini (Fano)

15:30 La valutazione ecocolordoppler del circolo venoso degli arti inferiori: quando e come farla S. Bedetta (Fano)

15:50 – 16:20 Discussione

16:20 Il ruolo centrale dell'endotelio nelle malattie vascolari L. Mucci (Urbino)

16:40 Discussione

17.00 Attività interattiva; presentazione e votazione in aula di statements sulla valutazione del paziente con malattia venosa cronica M. Boni (Ascoli Piceno), G. Frausini (Fano) , O. Zingaretti (Ancona)

18:45-19:00 Take Home Message della prima giornata

M. Boni, R. Catalini (Macerata)

SABATO 9 MAGGIO 2026

**II SESSIONE: TERAPIA ED INNOVAZIONE NELLA MVC (Malattia Venosa Cronica) Moderatori:,
G. Frausini (Fano) O. Zingaretti (Ancona)**

9:00 Il ruolo dell' infiammazione nella progressione della malattia M. Boni (Ascoli Piceno)

9:15 Discussione

9:20 La terapia medica: quando, come e per quanto tempo R. Catalini (Macerata)

9:40 Come gestire la MVC (Malattia Venosa Cronica) dopo una trombosi venosa superficiale (TVS) O. Zingaretti (Ancona)

10:00 -10:30 Discussione

10:30 Attività interattiva; presentazione e votazione in aula di statements sulla terapia nel paziente vascolare con malattia venosa cronica S. Bedetta (Fano), G. Frausini (Fano), L. Mucci (Urbino)

13:15 Take Home Message finale

**M. Boni (Ascoli Piceno), R. Catalini (Macerata) 13.30 Conclusioni
Test ECM**



Allegato 2)



ALLA CORTESE ATTENZIONE AZIENDA
NEOPHARMED - GENTILI
Via S. Giuseppe Cortolengo, 15
20143 Milano - Italy

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPONSORIZZAZIONE

MALATTIA VENOSA CRONICA COSA CERCARE E COME GESTIRLA

HOTEL TERRAZZA M ARCONI SENIGALLIA 8-9 MAGGIO 2026

Responsabile Scientifico Roberto Catalini

Spett.le Azienda, accludiamo preventivo di sponsorizzazione

LOGO IN BROCHURE	2.500,00 €
SPESE DI SEGRETERIA ORGANIZATIVA	4.000,00 €
FORNITURA BLOCCHI E PENNE	578,00 €
SPAZIO ESPOSITIVO	4.500,00 €
SPESE SALA E ATTREZZATURE TECNICHE	2.732,00 €
ESPOSIZIONE SCHEDA TECNICA	2.000,00 €
TOTALE IVA ESCLUSA	16.310,00 €

Distinti Saluti
Alberta Lolli-Ghetti
Amministratore Unico

Pescara 11.12. 2025



In forza della delega a Strategie Lab srl la fatturazione verrà effettuata dalla Delegata

